

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

77.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Righi Luciano (gruppo DC) .....	4
Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (5221) .....	3	Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	4
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3	Senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione ( <i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (4929);	
Righi Luciano (gruppo DC) .....	3	Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890);	
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Farace e Sangalli: Modifiche degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938) .....	5
Senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — ai fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature ( <i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (4715) .....	4	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	5, 6, 7
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	4, 5	Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	6
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4	Grassi Ennio (gruppo comunista-PDS) .....	7
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) ....	4	Sanese Nicolamaria (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,10.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5221).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1990.

Ricordo che nella seduta del 13 febbraio scorso l'onorevole Bortolami si era riservato di valutare le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Ritengo che i chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta precedente in merito alla possibilità di un contraddittorio per le aziende oggetto di controllo da parte dell'ufficio metrico provinciale ed all'attribuzione ai laboratori delle camere di commercio di alcune funzioni attualmente svolte esclusivamente dagli uffici metrici provinciali, rappresentino una risposta sufficientemente

esaustiva alle questioni che avevo sollevato. L'ufficio metrico nazionale, infatti, in base alla legge n. 46, già svolge analisi in contraddittorio (anche se, a mio avviso, tutta la materia al riguardo andrebbe rivista).

Inoltre, sono già in funzione tre laboratori di analisi sui metalli preziosi presso le camere di commercio, a Roma, Vicenza ed Arezzo; è proprio in queste aree che si trova, infatti, la maggior parte delle aziende che si occupano della lavorazione di materiale prezioso. Omologare tali servizi in base alle competenze degli uffici metrici provinciali è quanto mai opportuno e mi riservo, eventualmente, di presentare un ordine del giorno per raccomandare al Ministero di adottare la prudenza necessaria per l'omologazione, prevedendo ogni misura per non rendere eccessivamente facile la concessione delle autorizzazioni e tenendo conto del fatto che si tratti effettivamente di zone che giustifichino la nascita di tali uffici.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del testo così come ci è giunto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIANO RIGHI. Signor presidente, desidero semplicemente dichiarare che concordo pienamente con quanto affermato dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In attesa che le Commissioni competenti esprimano i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati all'effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Istituzione di elenchi di professionisti abilitati all'effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 29 marzo 1990.

Ricordo che nella seduta del 13 febbraio scorso ha svolto la relazione l'onorevole Bortolami.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. La mia relazione ha posto alcuni interrogativi, che a mio modesto avviso dovrebbero essere approfonditi al fine di giungere alla formulazione di emendamenti, che considero importanti dal punto di vista del miglioramento del testo. In questo senso vorrei proporre la costituzione di una sorta di comitato ristretto, in modo da poter pervenire alla presentazione di emendamenti concordati.

PRESIDENTE. In pratica, il relatore propone la costituzione di un gruppo informale di lavoro.

RENATO STRADA. Il gruppo comunista-PDS esprime un giudizio positivo rispetto

alla proposta del relatore. Possiamo condividere tranquillamente la procedura del gruppo informale di lavoro, rimanendo salva la possibilità di esprimere un parere diverso qualora attraverso i contatti informali non fosse possibile raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. In sostanza, nella fase di discussione sulle linee generali, si inserisce una proposta del relatore di istituzione di un gruppo informale di lavoro al fine di individuare proposte migliorative del testo.

LUCIANO RIGHI. Il relatore, nella sua autonomia ed esaminando il testo, ha certamente riscontrato la necessità di una qualche puntualizzazione. L'intenzione del relatore medesimo è di accelerare i tempi, evitando di prolungare eccessivamente la discussione sulle linee generali oppure la costituzione di un comitato ristretto con il rischio di rinviare l'approvazione del provvedimento.

Mi sembra che la proposta del relatore risponda all'esigenza di accelerare i tempi. In quest'ottica, è legittimo chiedere che la discussione sulle linee generali rimanga aperta e siccome un comitato di lavoro, formale o informale che sia, può consentire l'approfondimento della materia da parte di qualsiasi collega, sono favorevole alla proposta del relatore. Sono del parere, qualora quest'ultima non fosse approvata, di proseguire i lavori secondo la procedura ordinaria prevista dal regolamento.

ONELIO PRANDINI. A mio avviso possiamo procedere secondo l'indicazione del relatore, precisando che lo scopo che si intende raggiungere attraverso questa attività informale è di accelerare l'iter. Chiedo però che non venga chiusa la discussione sulle linee generali, affinché il gruppo comunista PDS in sede conclusiva di questo lavoro informale, che mi auguro possa essere breve e convergente (nel senso che si possa arrivare ad un

testo con l'assenso di tutti i gruppi), possa rappresentare le proprie valutazioni complessive.

Pertanto, aderisco alla proposta del relatore, ma formulo unitamente la richiesta che la discussione sulle linee generali rimanga aperta.

**PRESIDENTE.** Propongo di dare mandato al relatore affinché trovi le necessarie intese con i gruppi sulle questioni riguardanti l'eventuale modifica del testo in discussione, da proporre all'attenzione della Commissione nella prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4929); Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890); Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 18 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990; e dei deputati Farace ed altri: « Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite

straordinarie e di liquidazione »; Farace e Sangalli: « Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 18 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali ».

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre 1990 la Commissione ha scelto come base per la discussione il testo unificato proposto dal relatore e che nella seduta del 13 febbraio scorso l'onorevole Sanese si era riservato di valutare l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

**NICOLAMARIA SANESE, Relatore.** Come preannunciato nella scorsa seduta, ho cercato di recepire lo spirito del parere formulato dalla Commissione affari costituzionali. Ho predisposto, pertanto, un articolo aggiuntivo che introduce l'onere per il Governo di emanare un decreto che preveda norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o dei saldi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 80. Ritengo, in tal modo, di aver rafforzato lo spirito della norma, recependo al tempo stesso il parere della I Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando da data di inizio della vendita e la sua durata ».

**NICOLAMARIA SANESE, Relatore.** Ritengo che, per una migliore formulazione,

il comma 1 del citato articolo 7, nella parte novellata, debba intendersi nel senso di sopprimere la parola « che » e la virgola che la precede e di aggiungere, dopo le parole « come tali », la congiunzione « e ».

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La riformulazione risulta pertanto del seguente tenore:

« ART. 7. — 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

Pongo in votazione l'articolo 1, come modificato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico ».

*(È approvato).*

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### ART. 3.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi.

2. 01.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'articolo aggiuntivo del relatore va incontro ad alcune esigenze prospettate dal Governo e aiuta a superare le perplessità avanzate sul testo. Esprimo, pertanto, parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che l'onorevole relatore, nella seduta del 18 dicembre 1990, aveva proposto il seguente nuovo titolo: « Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Grassi ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

**ENNIO GRASSI.** Il gruppo comunista-PDS apprezza lo sforzo compiuto dal relatore per venire incontro ad una posizione (peraltro mai formalizzata) espressa dal nostro gruppo per una diversa articolazione dei tempi relativi alle vendite promozionali e che risulta ampiamente

recepita nel testo che voteremo. Preannuncio, pertanto, il nostro voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** La votazione nominale del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 12 aprile 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO